



Comune di Grado
Provincia di Gorizia

**TESTO UNICO DEL REGOLAMENTO
PER L'USO DELLO STEMMA, DEL
GONFALONE, DELLE BANDIERE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DI
QUELLA DELL'UNIONE EUROPEA,
DELLA FASCIA TRICOLORE**

Adottato con deliberazione consiliare n.17 dd. 16 maggio 1995.
Modificato con deliberazione consiliare n.42 dd.20 dicembre 2000.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, delle bandiere della Repubblica Italiana e di quella dell'Unione Europea, e della fascia tricolore. Viene emanato in applicazione dello Statuto comunale, della legge 5 febbraio 1998 n.22 e del D.P.R. 7 aprile 2000 n.121.

Art.2

Partecipazione del Comune a cerimonie

1. Le partecipazioni del Comune a cerimonie pubbliche con il gonfalone e fascia tricolore saranno disposte dal Sindaco con apposito provvedimento che dovrà richiamare la norma in base alla quale è disposta la partecipazione o indicare succintamente le ragioni.

2. La partecipazione del gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato

3. Salvo diversa assegnazione di posti, il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri Comunali, durante la cerimonia, seguiranno il gonfalone comunale.

4. Il provvedimento di cui al precedente 1° comma deve essere tempestivamente partecipato ai dipendenti incaricati del servizio, appartenenti, di norma, al Corpo di Polizia Comunale.

CAPO II

LO STEMMA COMUNALE

Art.3

Descrizione dello stemma

1. Lo stemma del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica n.1159 dd.5.3.1984.
2. Lo stemma araldico è stato estratto dal Codice Cicogna 3247, giacente presso il Museo Correr (Venezia) e reca la seguente blasonatura: di rosso alla torre d'argento di due palchi, murata di rosso, menata alla ghibellina, il primo palco di cinque, il secondo di tre, aperta e finestrata di due nel campo. Ornamenti esteriori di città(corona).

Art.4

Stemma e custodia

1. Lo stemma è riprodotto nel timbro ufficiale metallico del Comune per la identificazione degli atti e documenti, rendendoli così ufficiali e legali ad ogni effetto di legge.
2. Il timbro ufficiale di cui al precedente comma 1 è custodito sotto la responsabilità del Segretario comunale, personalmente o a mezzo di dipendente di ruolo da lui delegato. La conservazione, con tutti gli atti ufficiali del suo riconoscimento, dovrà essere assicurata sotto chiave.

Art.5

Divieto di uso dello stemma

1. Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 2.
2. Il consiglio può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune a enti od istituzioni per fini anche non istituzionali, nonché a privati, ove sussista un pubblico interesse.

Art.6

Riproduzione del timbro ufficiale

1. Per gli usi correnti certificativi il Segretario Comunale, con apposito provvedimento, potrà disporre la riproduzione del timbro ufficiale con l'aggiunta dell'indicazione inequivocabile dell'ufficio cui sono assegnate le riproduzioni stesse.

2. La consegna dei timbri riprodotti come al precedente comma 1 dovrà risultare da apposito verbale. Il consegnatario avrà cura di conservarlo e sarà personalmente responsabile dell'uso.

CAPO III

IL GONFALONE

Art.7

Descrizione del Gonfalone

1. Il Gonfalone è costituito da drappo di rosso riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma, come descritto nel precedente art.3, con la iscrizione centrata in oro: Città di Grado, titolo concesso con D. P.R. dd. 16.12.1983. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolori dai colori nazionali frangiati in oro.

Art.8

Custodia del Gonfalone

Il gonfalone viene ordinariamente custodito nella sala consiliare, collocato alla sinistra della bandiera nazionale.

Art.9

Uso del Gonfalone

1. In tutte le esposizioni e cerimonie, il Gonfalone segue o affianca la bandiera nazionale cui spetta il posto d'onore.
2. L'esposizione del Gonfalone civico al balcone o all'interno della sede comunale deve essere effettuata nelle occasioni solenni unitamente alla bandiera nazionale ed a quella dell'Unione Europea.
3. L'esposizione del Gonfalone civico è sempre subordinata a quella della bandiera nazionale.

Art.10

Cerimonie religiose

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il Gonfalone civico starà alla destra araldica dell'altare; per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quella della Provincia (dall'altro lato dell'altare) e alternativamente alle altre bandiere.
2. In ugual modo sarà disposto per la partecipazione alla Messa al campo.

Art.11

Processioni religiose e cortei funebri

1. Nelle processioni religiose il Gonfalone fiancheggerà o seguirà immediatamente il Clero, con lo stesso ordine indicato all'art.10 mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniranno a seconda del grado gerarchico.
2. Nei cortei funebri, anche secondo l'usanza, i vessilli fiancheggeranno il feretro od apriranno i cortei stessi.

Art.12

Cortei commemorativi

1. In occasione di cortei per commemorazioni o altre circostanze civili o patriottiche di particolare rilievo, il Gonfalone civico deve trovare posto in testa al corteo stesso, riservando il posto d'onore alla bandiera nazionale ed a quelle decorate al valore civile o militare.
2. In presenza dei Gonfaloni della Provincia, questo deve avere il posto d'onore di fianco a quello del Comune o dei Comuni rappresentati, salvo il caso dei vessilli decorati che debbono sempre procedere dopo la bandiera nazionale.
3. I vessilli di altre organizzazioni debbono essere collocati e procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.

CAPO IV

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI

Art.13

Le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea ed il vessillo comunale

1. Le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e il vessillo del Comune vengono esposte all'esterno della Casa comunale e degli altri edifici comunali in corrispondenza dell'orario di attività degli uffici. Qualora vi sia una sufficiente illuminazione le bandiere possono restare esposte anche durante la notte.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposita determinazione dirigenziale, vengono individuati gli altri edifici comunali ove saranno esposte le bandiere ed il vessillo comunale nelle seguenti giornate:
 - a) 7 gennaio (Festa del Tricolore), 11 febbraio (Patti Lateranensi), 25 aprile (Liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'Unità nazionale);

- b) il giorno 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) in aggiunta alle due bandiere deve essere esposta anche quella dell'ONU;
- c) il giorno 12 luglio (festa dei Patroni SS.Ermacora e Fortunato), nella domenica del Perdon di Barbana;
- d) in altre giornate qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Prefetto abbiano emanato direttive.

Art.14

Regole per l'esposizione delle bandiere

1. La bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea devono avere uguale dimensione e materiale e devono essere esposte affiancate su aste o pennoni della stessa altezza.
2. La bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupare il posto d'onore.
3. La bandiera italiana deve essere posizionata a destra; se sono esposte bandiere in numero dispari quella italiana va posizionata al centro.

Art.15

Tempi di esposizione

1. In occasione delle riunioni del Consiglio comunale, le bandiere sono esposte con l'inizio dell'attività degli uffici, nella giornata di convocazione delle sedute, e sono ammainate al termine dei lavori consiliari.
2. Nei seggi elettorali le bandiere italiana e dell'Unione Europea sono esposte dall'insediamento degli uffici elettorali sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Art.16

Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

1. All'interno degli edifici comunali la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea sono esposte:
 - a) nell'Ufficio del Sindaco,

b) nella Sala del Consiglio comunale o altra sede ove, per particolari motivi, il Consiglio comunale è stato convocato,

c) nell'Ufficio del Segretario generale.

2. Nell'Ufficio del Sindaco e del Segretario Generale si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

3. Le bandiere nazionali ed europea, di uguali dimensioni e materiale sono esposte su aste poste a terra ed in prossimità della scrivania del Sindaco e del Segretario Generale, o del tavolo della presidenza del Consiglio comunale.

4. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

5. In caso di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

Art.17

Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

1. In caso di pubbliche cerimonie la bandiera italiana occupa il primo posto e nelle cerimonie funebri sono applicate due strisce di velo nero.

2. All'esterno e all'interno degli edifici comunali si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri, visite ufficiali di personalità straniere.

Art.18

Designazione del responsabile del procedimento

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con determina dirigenziale, sono individuali i responsabili alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno degli edifici comunali ed i loro sostituti.

CAPO V

LA FASCIA TRICOLORE

Art.19

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e dello stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale potrà farsi rappresentare con l'uso del distintivo della carica.

CAPO VI

NORMA FINALE ED ENTRATA IN VIGORE

Art.20

1. Per quanto non ricompreso nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1998 n.22 e del D.P.R. 7 aprile 2000 n.121.
2. Il regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello di esecutività della relativa delibera di approvazione.